



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 31 LUGLIO 2014

OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 - ALIQUOTE - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** e questo giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,15** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			<u>presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	GIURLANI ORESTE	X		10.	GROSSI GIANFRANCO	X	
2.	CATOLA MARCO	X		11.	NATALI GABRIELLA	X	
3.	DI VITA MAURIZIO	X		12.	BRIZZI VITTORIANO	X	
4.	GUERRI MARCO		X	13.	BISCIONI LUCA		X
5.	GUIDI LUCIA	X		14.	FRANCESCHI OLIVIERO	X	
6.	INCERPI VALENTINA	X		15.	PIERACCINI GIANPAOLO	X	
7.	NANNI VALERIA	X		16.	MORINI ANGELO	X	
8.	NICCOLAI MARCO	X		17.	VARANINI PAOLO	X	
9.	RUFINO ANNAMARIA	X					

Presiede la seduta il **Presidente Vittoriano Brizzi** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità 2014, istituita, a decorrere dall' 01.01.14, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06.12.11, n.201, convertito con modificazioni dalla L.22.12.11 n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L.27.12.13 n.147, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n.16, convertito con modificazioni dalla L.02.05.14 n.68, i quali hanno modificato in parte la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 della succitata legge di Stabilità n. 147/13 il quale stabilisce che: *"Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della L. 27.12.06 n.296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.97 n.446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate e tributi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15.12.97 n.446 e dell'art.1, comma 682 della L. 27.12.13 n.147 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **43** del **31 Luglio 2014**;

RILEVATO CHE:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, così come definitivo dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art.1, comma 3 del D.L. 06.03.14 n.16 convertito con modificazioni dalla L. 02.05.14 n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal possessore, il tributo è dovuto, come deciso dall'Amministrazione Comunale nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L.27.12.13 n.147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU e relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 06.12.11 n. 201;
- a norma del comma 683 art. 1 della L. 27.12.13 n.147, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili individuati nell'allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si indicano analiticamente per ciascuno di tali servizi i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata;

DATO ATTO CHE:

- in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 04.12.13, l'aliquota vigente dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è il 9,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- a decorrere dall'01.01.14, ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L. 06.12.11 n.201, convertito con modificazioni dalla L.22.12.11 n.124, come modificato dall'art. 1, comma 707 della L. 147/13, l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso di:
 - a) dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.08;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art.13 del D.L. 06.12.11 n.201;
 - f) alle fattispecie equiparate all'abitazione principale nei regolamenti IMU;

- a decorrere dall' 01.01.14 sono esenti dall' Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi del comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 06.12.11 n.201, come modificato dall'art.2 comma 2 lett. a) del D.L. 31.08.13 n.102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a decorrere dall'01.01.14 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L.201/11;
- tutte le fattispecie sopra richiamate non sono esenti dal pagamento della TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, anche se non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza specificati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per il 2014 nel modo seguente:

- a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:
 - Fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa (Cat. catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7)
 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.l. 201/11
- b) aliquota TASI nella misura del 0,5 per mille per:
 - Fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa (Cat. catastali A1-A8-A9)
- c) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per tutti gli altri immobili comprese le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e le abitazioni locate;

TENUTO CONTO che le suddette aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.1 della L. 27.12.13 n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2014 ammonta ad €. 1.826.795,83 corrispondente ad una copertura parziale pari al 10,36% dei costi previsti dei servizi indivisibili;

VISTO l'art. 1 comma 688 della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/13) nel testo modificato dall'art.1 comma 1 lettera b) del D.L. 06.03.14 n.16 convertito dalla Legge 02.05.14 n.68 per quanto concerne l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il D. Lgs. 18.08.00 n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 25.02.14 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile I.U.C.;

SENTITO in merito il Funzionario Responsabile dell'Imposta;

VISTI i pareri di regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche espresso ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13) e di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 267/00;

VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);

VISTO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/00;

RILEVATO che la bozza di testo è stata sottoposta all'esame della competente commissione consiliare in data 28/07/14 con le risultanze di cui al verbale conservato in atti;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Franceschi e Pieraccini)

2 ASTENUTI (Varanini e Morini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
 - a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:
 - Fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa (Cat. catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7)
 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.l. 201/11
 - b) aliquota TASI nella misura del 0,5 per mille per:
 - Fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa (Cat. catastali A1-A8-A9)
 - c) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per tutti gli altri immobili comprese le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e le abitazioni locate.

3. Di quantificare nella misura del 10% per l'utilizzatore e del 90% per il possessore le percentuali TASI dovute in base a due autonome obbligazioni tributarie, nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal possessore.
4. Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art.1 commi 677 e 678 della L. 27.12.13 n.147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili previsti, così come meglio specificato in premessa.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 ASTENUTI (Franceschi, Pieraccini, Varanini e Morini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA